



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

AVVISO
PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI
NUOVI 4 CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Comunicazione COM(2008) 652 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni recante "Verso Cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni recante "Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Orizzonte 2020", nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, e che prevede tre priorità che si rafforzano reciprocamente di: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella

strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;

VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante *"Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"*;

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l'art. 25 e ss. di cui al Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, Ref. Ares(2016)1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva *"Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") in linea con il Programma di Riforma Nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali "Ricerca e Innovazione "2014-2020"*;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2011-2013 che assegna all'obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali la definizione e attuazione di un sistema per la valutazione di Progetti individuali e la promozione dell'eccellenza degli addetti alla ricerca;

VISTA la Delibera CIPE n. 2 del 23 marzo 2011, come pubblicata nella G.U. n.195/2011, recante l'approvazione del Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013, nel quale vengono analizzate e descritte ragioni, strutture, operatività e rilevanza dei Cluster di ricerca e dei poli di eccellenza per il rilancio dell'economia basata sul sapere;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 *"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 2;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 257/Ric. del 30 maggio 2012, recante l'*"Avviso per lo Sviluppo e Potenziamiento di Cluster Tecnologici Nazionali"*, nelle aree Chimica Verde, Agrifood, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Scienze della Vita, Tecnologie per le Smart Communities, Mezzi e Sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Energia, Fabbrica Intelligente e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012 con il quale, all'esito delle previste attività istruttorie, sono stati approvati i Piani Strategici e i Progetti di Cluster Tecnologici Nazionali riferiti alle aree Chimica Verde, Agrifood, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Scienze della Vita, Tecnologie per le Smart Communities, Mezzi e Sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Fabbrica Intelligente;

VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, *"Misure urgenti per la crescita del Paese"* e ss.mm.ii.;

- VISTO** il Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 luglio 2016 n. 593 Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX *"Misure per la ricerca scientifica e tecnologica"* del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso di registrazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate), istituito con la Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- VISTA** la delibera CIPE n. 36/2015, come pubblicata in G. U. il 17 giugno 2015 n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del Mare - Patrimonio culturale - Design, Creatività e Made in Italy;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 ("PNR" 2015-2020), approvato dal CIPE con delibera del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i Progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio "Ricerca e Innovazione" di integrazione del PNR a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- VISTI** tutti i documenti programmatico-strategico, relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, approvati (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020, Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente ("SNSI") e Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020) che hanno individuato le seguenti dodici specifiche aree scientifico-tecnologiche cui orientare gli interventi: Aerospazio, Agrifood, Cultural Heritage, Blue growth, Chimica verde, Design creatività e Made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart Secure and Inclusive Communities e Tecnologie per gli Ambienti di Vita;
- CONSIDERATO** il quadro normativo sin qui richiamato in premessa che assegna ai Cluster Tecnologici Nazionali un ruolo di particolare rilevanza a supporto dell'attività di programmazione ministeriale;
- TENUTO CONTO** che l'obiettivo di realizzare nelle aree di interesse strategico lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali nei settori dell'Energia, dell'Economia del Mare, della Tecnologia per il Patrimonio culturale e del Design, Creatività e Made in Italy è considerato di rilevanza strategica,

DECRETA

Articolo 1

Finalità dell'intervento

1. Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti dischiudono nuove opportunità per il mercato e la società, in termini di prodotti, servizi, mercati, settori produttivi, diverse modalità di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della Pubblica Amministrazione. In tale ottica diventa fondamentale perseguire una linea di azioni ed interventi coerente con le agende strategiche comunitarie e nazionali.
2. Per valorizzare questi spazi di opportunità e quindi il loro impatto sul mutamento strutturale dei sistemi economici regionali, assumono rilevanza le operazioni strategiche tra le istituzioni (università, enti pubblici di ricerca) e le imprese con valenza interdisciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca e innovazione.
3. In tale quadro, il MIUR attribuisce particolare rilievo strategico alla nascita e allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali ("Cluster"), identificabili come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.
4. I Cluster si configurano come un'architettura intermedia e leggera di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata e tra *governance* e politiche territoriali, condivisa con le principali rappresentanze industriali.

Articolo 2

Oggetto dell'intervento

1. Per lo sviluppo e il potenziamento dei 4 nuovi Cluster Tecnologici Nazionali, in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca, è richiesta la predisposizione di n.2 Progetti di Ricerca Industriale ("Progetti") e di un (1) Piano di Azione ("Piano") di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso.
2. Per ciascuna delle seguenti aree di specializzazione il "Progetto Cluster" deve mirare allo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche e applicazioni innovative:

Tecnologie per il Patrimonio Culturale

L'area include:

- attività collegate alla produzione di beni e servizi che esprimono un contenuto artistico e culturale, tra cui, accanto ai settori artistici tradizionali, la cinematografia, la televisione, l'editoria e l'industria musicale, i nuovi media;
- attività collegate alla gestione, tutela e promozione del patrimonio storico-artistico-architettonico tangibile e alla conservazione e sicurezza, alla fruizione, valorizzazione e trasformazione del patrimonio culturale.

Design, creatività e Made in Italy

L'area include:

- ambiti settoriali e merceologici collegati ad una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati dall'adozione di tecnologie di processo nonché da

attività di design e creatività, includendo il sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), il sistema legno-mobile-arredo-casa, il settore orafa, l'agroalimentare e la meccanica.

Economia del Mare

L'area include:

- attività collegate all'industria delle estrazioni marine, alla filiera della cantieristica, alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale;
- attività collegate ai settori energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologia blu, con particolare riguardo alle azioni inerenti la sperimentazione di sistemi di controllo e monitoraggio, nonché di sicurezza della navigazione.

Energia

L'area include:

- attività collegate a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO₂, nonché alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di *Smart grids*.

Articolo 3

Soggetti ammissibili e domanda di partecipazione

1. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'articolo 60, comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii. e la domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere riferita esclusivamente ad una delle quattro aree di specializzazione di cui all'articolo 2.
2. I soggetti proponenti il Progetto Cluster non possono superare il numero massimo di 8 (otto). All'interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle Definizioni del D.M. 593/2016.
3. I soggetti proponenti il Progetto Cluster possono svolgere attività in uno o in entrambi i Progetti, fermo restando l'obbligo per la compagine di partenariato di dare esecuzione al Progetto Cluster.
4. A pena di esclusione, la domanda deve contenere due Progetti e un Piano di Azione nel rispetto dei requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso. La domanda deve, inoltre, contenere la presentazione di almeno n. 1 (una) lettera di intenti con la quale la/le Regione/i manifestano il proprio interesse a promuovere e a sostenere il Progetto Cluster anche finanziariamente.
5. All'atto di presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui al precedente comma 2 individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto Capofila, medesimo per entrambi i Progetti, il quale assolve i seguenti compiti:

- a. rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;
 - b. presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, i Progetti e le eventuali variazioni dello stesso in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti;
 - c. sottoscrive il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, nella forma predisposta dal MIUR, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti;
 - d. presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali dei Progetti;
 - e. richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento;
 - f. effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento dei Progetti;
 - g. presenta eventuali richieste di rimodulazione.
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. n. 593/2016, il MIUR, procede all'esclusione dei soggetti che risultino essere in una delle seguenti condizioni:
- a. di morosità nei confronti del MIUR;
 - b. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.;
 - c. di non aver restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d. di "impresa in difficoltà", così come definita dall'articolo 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
7. Ciascuno dei due Progetti sarà descritto all'interno di specifici capitolati tecnici redatti in conformità all'Allegato 1 del presente Avviso e debitamente sottoscritti.
8. La domanda di partecipazione deve altresì contenere lo schema di disciplinare di cui all'Allegato 2 del presente Avviso, debitamente sottoscritto per accettazione, il Piano di azione e la procura speciale di cui al precedente articolo 3 comma 4 nonché le autodichiarazioni rese in conformità alla modulistica disponibile sul sito così come indicato al successivo articolo 11.
9. , Il MIUR procede all'esame della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in assenza dei quali procede all'esclusione della domanda di partecipazione; per tale attività il MIUR può avvalersi degli esperti economico-finanziari di cui al successivo art. 7

Articolo 4

Requisiti dei Progetti e costi ammissibili

1. I due Progetti devono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale idonea a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base. Le attività di ricerca devono ricomprendere attività di sviluppo sperimentale. Il totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili deve essere destinato in modo prevalente alle attività di ricerca industriale.
2. I due Progetti devono caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività, mettendo in evidenza gli elementi di coerenza con gli obiettivi dichiarati nel Piano.
3. Ciascun Progetto deve avere un costo complessivo minimo di 700.000,00 (settecentomila) euro e un costo complessivo massimo di 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) euro, fermo restando che il valore massimo del contributo è pari a 350.000,00 (trecentocinquanta mila) euro per ciascun Progetto, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni normative citate in premessa in materia di aiuto massimo concedibile.
4. Ciascun Progetto deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a. i soggetti proponenti devono far parte della compagine così come individuata all'articolo 3 comma 2;
 - b. una quota non inferiore al 20% (venti per cento) del costo totale della proposta deve essere sostenuta direttamente da una Università o da un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle Definizioni del D.M. 593/2016.
5. I Progetti devono descrivere:
 - a. **le attività** previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo con l'indicazione delle attività assegnate a ciascun soggetto, il ruolo dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (per attività di consulenza o servizi equivalenti) e la relativa localizzazione;
 - b. **i soggetti proponenti e il modello organizzativo** che consentano di valutare la qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca attraverso le competenze e le esperienze maturate, in coerenza con gli obiettivi delle attività previste nell'ambito del progetto, ed il sistema adottato per la gestione delle relative attività;
 - c. **il costo complessivo della proposta progettuale**, articolato per ciascuna attività descritta;
 - d. **il cronoprogramma** della proposta progettuale, evidenziando lo sviluppo temporale delle singole attività previste;
 - e. **le novità, originalità e utilità dei risultati** perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore o ambito di interesse e delle traiettorie tecnologiche individuate nel Piano di Azione;

- f. **i risultati attesi**, in termini di sostenibilità, di potenzialità di sviluppo del settore o ambito tecnologico, di relativo impatto occupazionale sui territori di riferimento;
- g. **la rilevanza che il Progetto assume rispetto allo sviluppo dell'area di specializzazione**, così come descritta dal precedente articolo 2 comma 2 e dalla SNSI.
6. La durata massima del Progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 36 (trentasei) mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.
7. Ciascun Progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del Soggetto Capofila, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni dai soggetti proponenti e approvate a valere su leggi agevolative nazionali, regionali e nell'ambito di programmi europei.
8. Il Progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.
9. Il Progetto deve contenere un numero massimo di 60.000 (sessantamila) caratteri e un numero massimo n. 40 (quaranta) pagine.
10. Sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento 651/2014, come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale, e comprendono:
- a. **le spese di personale**, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio;
 - b. **i costi degli strumenti e delle attrezzature**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - c. **i costi dei fabbricati** costituiscono una spesa ammissibile, purché siano direttamente connessi alle attività di Progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale;
 - che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o comunitario;

- che l'immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attività progettuali previsto nel capitolato tecnico;
 - che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità delle attività progettuali.
- d. **i costi dei terreni** rappresentano una spesa ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i risultati previsti dal Progetto;
 - la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno;
- e. **i costi della ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti** e i costi dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato, nel limite della quota massima del 10% (dieci per cento);
- f. **le spese generali supplementari**, derivanti direttamente dal Progetto, da dimostrare e calcolare comunque entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) delle spese di cui alla precedente lettera a);
- g. **gli altri costi di esercizio**, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nonché i costi per missioni all'estero sostenuti nell'ambito di Progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca.
11. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lett. a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia.
12. La somma dei costi di fabbricati e terreni non può superare il 10% (dieci per cento) del costo totale ammissibile.
13. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Articolo 5

Requisiti del Piano di Azione

1. Il Piano di azione, di durata almeno quinquennale, deve descrivere:
- a. le traiettorie tecnologiche più significative verso cui orientare le attività del Cluster in linea con le politiche nazionali e regionali della ricerca e dell'innovazione, valorizzandone le caratteristiche di apertura ed inclusività, dando evidenza della partecipazione dei soggetti attivi nel campo della ricerca e dell'innovazione, in coerenza con le strategie di specializzazione nazionali e regionali;

- b. il modello organizzativo che preveda la costituzione di un Organo di coordinamento e gestione e le relative modalità di organizzazione e di funzionamento;
 - c. i profili professionali verso cui orientare interventi in relazione alle possibili azioni di placement e all'avvio di start up e di spin off di ricerca;
 - d. il modello economico-finanziario di autosostenibilità di lungo termine, che miri a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica;
 - e. il Piano di disseminazione delle informazioni per consentire il trasferimento di conoscenze alla più ampia gamma di attori, anche sviluppando specifiche comunità della conoscenza e dell'innovazione, aperte al contributo internazionale.
2. Il Piano deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.
 3. Il Piano deve contenere un numero massimo di 30.000 (trentamila) caratteri e un numero massimo di 20 (venti) pagine.

Articolo 6

Modalità e criteri della valutazione tecnico-scientifica

1. La valutazione dei Progetti Cluster è affidata ad un *panel* di esperti nominati dal MIUR e individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca di cui all'art. 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del D.M. n. 593/2016.
2. Ciascuno dei due Progetti è valutato secondo i criteri di seguito specificati, per un totale massimo di 60 (sessanta) punti per Progetto:
 - a. **fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del Progetto:** valuta il grado di fattibilità tecnica e di sostenibilità economico-finanziaria, rispetto alla congruità dei costi esposti e al cronoprogramma di attuazione anche dopo la chiusura dell'intervento finanziato.
(max 20 punti per ciascun Progetto);
 - b. **valutazione dei soggetti e della struttura organizzativa di progetto:** verifica della dotazione da parte del Soggetto Proponente di una struttura gestionale adeguata ispirata a criteri di qualità e nel rispetto degli obblighi normativi.
(max 20 punti per ciascun Progetto);
 - c. **impatto del Progetto** con riferimento alle traiettorie e agli obiettivi dell'area di specializzazione della SNSI e con il Programma Quadro europeo per la Ricerca e

« l'Innovazione 2014 – 2020 Orizzonte 2020: valuta il grado di efficacia ed efficienza della risposta fornita dal Progetto alla domanda reale e potenziale dell'ambito di riferimento, come delineata da studi, indagini, analisi, etc.
(max 20 punti per ciascun Progetto);

3. Ogni Progetto deve comunque ottenere un punteggio per ciascuno dei criteri di cui al comma precedente pari ad almeno 12 (dodici) punti per poter essere ammesso a finanziamento.

4. Il Piano di Azione è valutato secondo i seguenti criteri, per un totale massimo di 30 punti:

a. complementarietà e coerenza:

- con le linee di azione previste nelle programmazioni nazionali in particolare con la SNSI e in quelle regionali per quanto concerne gli obiettivi di ricerca proposti dai due Progetti;

- tra modello organizzativo proposto e linee di intervento indicate nell'area di specializzazione di cui al precedente articolo 2.

(max 10 punti)

b. ampiezza e qualità del partenariato industriale, di ricerca e istituzionale.

(max 20 punti)

5. Fermo restando l'obiettivo del presente Avviso di favorire lo sviluppo e il potenziamento di un Cluster per ciascuna delle quattro aree di cui al precedente articolo 2 comma 2, il MIUR procede alla concessione dei contributi, così di seguito indicati, in favore di un solo raggruppamento per ognuna delle aree tematiche sulla base di quattro specifiche graduatorie ottenute in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, per un punteggio massimo di 150 (centocinquanta) punti. A parità di punteggio è data priorità alla proposta che abbia maturato un punteggio più elevato in relazione al criterio di cui al precedente comma 4 lettera b).

6. Tenuto conto delle risultanze della valutazione dei Piani, il MIUR definisce, con ciascuna delle Regioni coinvolte, specifici Accordi di Programma, anche integrativi di quelli già stipulati in materia, attraverso i quali sono determinati, tra l'altro, gli eventuali rispettivi impegni finanziari, le modalità con le quali il MIUR e le Regioni combinano le risorse, nonché le azioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 7

Valutazione economico-finanziaria dei soggetti privati

1. Sui Progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione sulla base di elementi concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto.

2. Gli elementi per la valutazione di cui al precedente comma sono di seguito specificati:

a. congruenza tra Capitale Netto e Costo Progetto, ovvero $CN > (CP - I) / 2$ intendendosi per:

➤ CN: il Capitale Netto come definito dall'art.2424 del codice civile al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

➤ CP: somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FISR dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente;

➤ I: somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nella presente procedura, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

b. onerosità della posizione finanziaria

$(OF/F) < 8\%$

intendendosi per:

➤ OF: oneri finanziari,

➤ F: Fatturato.

3. La valutazione di carattere economico-finanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni, nel rispetto del successivo articolo 10.

Articolo 8

Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al MIUR, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto proposto e al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.

2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, eventuali esiti negativi delle valutazioni economico-finanziarie determinano l'adozione da parte del MIUR di opportuni provvedimenti.

Articolo 9

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. I Progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al precedente articolo 5 comma 4 del presente Avviso sono agevolati dal MIUR con risorse a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) come quantificate al successivo comma 3, nel rispetto della Delibera CIPE n. 36/2015, come iscritto nel capitolo 7310/E dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. I Progetti ammessi sono finanziati nella forma di contributo alla spesa per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi complessivi giudicati ammissibili fino a concorrenza della somma massima di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) per ciascun Progetto ed euro 700.000,00 (settecentomila) per ciascun Progetto Cluster. In applicazione del Regolamento UE n. 651/2014, l'intensità del contributo in favore di ciascun Progetto può ridursi in ragione della specifica qualificazione di ciascun Soggetto proponente ove Grande Impresa nella percentuale massima di aiuto pari al 50% (cinquanta per cento) per la ricerca industriale e pari al 25% (venticinque per cento) per lo sviluppo sperimentale.
3. Le risorse disponibili per il presente Avviso sono a valere sulla disponibilità dei Fondi FISR per un valore complessivo di 3.000.000,00 (tremilioni) di euro, di cui una quota massima pari a 200.000,00 (duecentomila) euro da destinare alle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post.
4. Il contributo ammesso per ciascun Progetto Cluster è erogato dal MIUR previa adozione del decreto di concessione e stipula dell'atto d'obbligo di accettazione del disciplinare, a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento quadrimestrali relativi a ciascun Progetto.
5. L'erogazione del finanziamento pubblico è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul relativo fondo.
6. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede al recupero delle somme erogate attraverso:
 - il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Articolo 10

Garanzie

1. In caso di esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario, sia nella fase ex ante che nella fase in itinere, di cui all'articolo 7 del presente Avviso, il MIUR rispettivamente ammette il Progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% (cento per cento) dell'importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo agevolato, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa,

rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

Articolo 11

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (<http://roma.cilea.it/Sirio>), a partire dalle ore 12 (dodici) del 6 settembre 2016 e fino alle ore 12 (dodici) del 13 ottobre 2016.
2. Al medesimo indirizzo (<http://roma.cilea.it/Sirio>) a far data dal 6 settembre 2016 è possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e i relativi allegati.
3. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente Avviso saranno escluse.
4. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.
5. Il Soggetto Capofila, individuato ai sensi dall'articolo 2 comma 2 del presente Avviso, deve fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari da parte del MIUR.

Articolo 12

Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Anna Maria Fontana, Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
2. Il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali

Modello di Capitolato Tecnico, ai sensi dell'art. 3 co. 6

(da compilare in italiano e in inglese per un numero massimo di 60.000 caratteri e un numero massimo n. 40 pagine)

1. DATI SALIENTI DEL PROGETTO

1.1 TITOLO - ACRONIMO

- Titolo del progetto, eventuale acronimo:
- Titolo del progetto, eventuale acronimo in lingua inglese:
- Soggetto Capofila e Soggetto/i Partner coinvolti nel progetto

1.2 Area di specializzazione

Indicare l'area di specializzazione (Energia, Economia del Mare, Tecnologie per il Patrimonio Culturale, Design/Creatività e Made in Italy)

Indicare il settore/ambito in cui si colloca il progetto

1.3 Sintesi del progetto (Abstract)

La descrizione dovrà evidenziare i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi, sostenibilità, di potenzialità di sviluppo del settore/ambito tecnologico, di relativo impatto occupazionale sui territori di riferimento

1.4 Descrizione dell'obiettivo finale del progetto

1.5 Descrizione degli elementi di coerenza del Progetto con il Piano, di cui all'art.3 dell'Avviso

La descrizione dovrà evidenziare gli elementi di coerenza con il Piano di azione e con gli Obiettivi realizzativi dell'altro progetto.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

2. ATTIVITÀ PREVISTE

Descrivere le attività di ricerca industriale idonee a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base e le attività di sviluppo sperimentale.

Con riferimento al prodotto/processo/servizio da sviluppare, evidenziare le principali problematiche tecnico-scientifiche o tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e descrizione delle soluzioni che si intendono studiare.

2.1 OBIETTIVI REALIZZATIVI E ATTIVITÀ

A fronte della struttura sopra delineata, descrivere singolarmente gli Obiettivi Realizzativi individuati, evidenziando per ciascuno di essi:

- le attività di ricerca industriale (RI) o di sviluppo sperimentale (SS) necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo realizzativo;
- le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti, risultati già disponibili nell'ambito del partenariato o acquisibili commercialmente;
- la localizzazione delle attività in cui si articolano i singoli Obiettivi realizzativi con le relative motivazioni;
- l'impegno dei singoli co-proponenti (soggetti attuatori/partner) e di eventuali soggetti terzi in relazione alle attività in cui si articolano i singoli Obiettivi realizzativi. Per ogni singolo obiettivo realizzativo indicare il soggetto attuatore effettivamente coinvolto;
- Coerenza con gli obiettivi realizzativi dell'altro Progetto.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

3) I SOGGETTI PROPONENTI E IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Descrivere le competenze ed esperienze scientifico-tecnologiche del Capofila e di ciascun membro della compagine dei proponenti in relazione alla proposta progettuale e al settore/ambito di riferimento, evidenziando:

- quali sono i soggetti proponenti coinvolti, quali sono le competenze e le esperienze maturate in coerenza con gli obiettivi delle attività previste nell'ambito del progetto, in quali attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale, quale obiettivi realizzativi e la relativa competenza scientifico-tecnologica nelle attività di ricerca;
- in relazione alla presenza di più partner, il sistema adottato per la gestione delle attività previste nel progetto in termini di interazione delle strutture impegnate nel progetto e monitoraggio del progetto.

4) COSTO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

4.1 ARTICOLAZIONE DEI COSTI RICERCA INDUSTRIALE

DETTAGLIO COSTI PROGETTO RICERCA INDUSTRIALE								
	Spese di personale	Costi degli strumenti e delle attrezzature	Costi dei fabbricati	Costi dei terreni	Costi della ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti	Spese generali supplementari	Altri costi di esercizio	Totale
Capofila/Proponente 1								
Proponente 2								
...								
Totale								



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

4) COSTO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

4.2 ARTICOLAZIONE DEI COSTI SVILUPPO SPERIMENTALE

DETTAGLIO COSTI PROGETTO SVILUPPO SPERIMENTALE								
	Spese di personale	Costi degli strumenti e delle attrezzature	Costi dei fabbricati	Costi dei terreni	Costi della ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti	Spese generali supplementari	Altri costi di esercizio	Totale
Capofila/Proponente 1								
Proponente 2								
...								
Totale								

- Altri costi
Dettaglio sulle singole voci di costo

5) CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

- Indicare durata (in mesi) e data di inizio del progetto.
- Rappresentare il programma complessivo con un diagramma temporale lineare, evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi (OR). Fornire, inoltre, elementi informativi a supporto della tempistica proposta.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

6) NOVITÀ, ORIGINALITÀ E UTILITÀ DEI RISULTATI PERSEGUITI

Descrivere lo stato dell'arte inquadrando il problema scientifico tecnologico e riportando le citazioni dei lavori, evidenziando novità, originalità delle conoscenze acquisibili con il Progetto in riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito di interesse.

Descrivere il contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto.

Indicare l'utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescono la competitività e favoriscano lo sviluppo dei proponenti e/o del settore di riferimento.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

7) RISULTATI ATTESI

Descrivere i risultati attesi, in termini di sostenibilità, di potenzialità di sviluppo del settore/ambito tecnologico, di relativo impatto occupazionale sui territori di riferimento.

In particolare, fornire elementi che consentano di valutare le capacità di valorizzare i risultati della ricerca in termini di riposizionamento strategico delle imprese proponenti e del sistema socioeconomico delle Regioni di riferimento e/o di marchi, brevetti e spin off industriali.

Descrivere l'impatto dei risultati attesi in relazione sia all'avanzamento tecnologico dei proponenti sia all'avanzamento del settore/ambito tecnologico, in coerenza con le finalità dell'avviso

8) RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con il Soggetto Capofila/Partner. Esperienza in relazione al sistema produttivo e scientifico.

Allegare, inoltre, in separata sezione il relativo curriculum vitae in formato euro pass

Firma del Soggetto Capofila (in nome e per conto degli altri soggetti proponenti)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Allegato 2

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DESTINATE AI NUOVI 4 CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 2;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;
- VISTA** la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- VISTO** il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l'art. 25 e ss. di cui al Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- VISTA** la comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, Ref. Ares (2016)1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva “Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1 (Ricerca e



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

innovazione: esistenza di una Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente - SNSI in linea con il Programma di Riforma Nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali "Ricerca e Innovazione "2014-2020";

- VISTO** il Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 luglio 2016 n. 593 Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- VISTA** la delibera CIPE n. 36/2015, come pubblicata in G. U. il 17 giugno 2015 n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di Euro) di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del Mare - Patrimonio culturale -Design, Creatività e Made in Italy;
- VISTO** il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 ("PNR" 2015-2020), approvato dal CIPE con delibera del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i Progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio "Ricerca e Innovazione" di integrazione del PNR 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- VISTI** tutti i documenti programmatico-strategici, relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, approvati (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020, Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente, Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020) che hanno individuato le seguenti dodici specifiche aree scientifico-tecnologiche cui orientare gli interventi: Aerospazio, Agrifood, Cultural Heritage, Blue growth, Chimica verde, Design creatività e Made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart Secure and Inclusive Communities e Tecnologie per gli Ambienti di Vita;
- CONSIDERATO** il quadro normativo sin qui richiamato in premessa che assegna ai Cluster Tecnologici Nazionali un ruolo di particolare rilevanza a supporto dell'attività di programmazione ministeriale;
- TENUTO CONTO** l'obiettivo di realizzare nelle aree di interesse strategico la nascita e lo sviluppo di Nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali nei settori dell'Energia, dell'Economia del Mare, del Patrimonio culturale e del Design, Creatività e Made in Italy è considerato di rilevanza strategica;
- VISTA** la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

CONSIDERATA la natura unitaria dell'operazione – finalizzata alla realizzazione di due *Progetti di Ricerca* e di un *Piano di Azione* – per la quale il presente disciplinare, che esplica i suoi effetti con la decretazione delle agevolazioni, è da considerarsi negozio funzionalmente collegato poiché preordinato al conseguimento di un risultato economico unitario e complesso;

RITENUTA la necessità di adottare, per i *due Progetti e il Piano di Azione*, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DECRETA

ART.1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il presente Disciplinare che esplica i suoi effetti con la decretazione delle agevolazioni è a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) “*Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali*” (“*Avviso*”).
2. Nel rispetto di quanto previsto nell’ *Avviso*, il progetto Cluster è composto da 2 Progetti e da un Piano di azione.
3. Ciascuno dei 2 Progetti di cui al precedente comma, è descritto all’interno di 2 Capitolati Tecnici, debitamente sottoscritti dal Soggetto Capofila, redatto in conformità all’Allegato 1 dell’*Avviso*.
4. Le sue premesse ed allegati che pure ne formano parte integrante (il “*Disciplinare*”) regolano i rapporti tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (“MIUR”) ed il Soggetto Capofila dell’Agevolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 dell’*Avviso*, i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi ai 2 Progetti di Ricerca e al Piano di Azione avente codice identificativo CTN_*[inserire codice dei Progetti]*, denominato “[*inserire titoli dei Progetti*]”, (i “Progetti”), presentato da:

DENOMINAZIONE SOGGETTO	CODICE FISCALE
SOGGETTO CAPOFILA	



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

ART. 2 TERMINI DELL'AGEVOLAZIONE

1. I partner dei Progetti si obbligano a svolgere le attività di ricerca definite nei n.2 Progetti, nel Piano di Azione e nei Capitolati Tecnici così come valutati dall'esperto tecnico scientifico e ad attuare gli obiettivi previsti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti ministeriali nonché dal presente Disciplinare.
2. Il MIUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza allo svolgimento dei Progetti stessi, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al Progetto.
3. Con il presente Disciplinare il MIUR, previa decretazione della concessione, concede ai Soggetti Beneficiari un'A agevolazione a titolo di contributo nella spesa a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) (*l' "Agevolazione"*).
4. A seguito della decretazione di concessione, l'agevolazione sarà ripartita in ragione delle rispettive quote di costi ammessi al finanziamento.

Soggetto Beneficiario	Progetto n.1	Progetto 2
	TITOLO DEL PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO
	• Costo agevolabile pari a Euro ... (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro ... (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro ..00 (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro ..0 (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro.. (/..)
	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro.. (/..)
	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..) • Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

	Euro .. (/..)	• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
--	---------------	--

5. L'erogazione del contributo avrà luogo secondo le modalità previste al successivo art. 4.
6. I Progetti di Ricerca hanno una durata prevista di mesi 36 (trentasei) che decorrono a far data dal [inserire data inizio attività indicata nel capitolato tecnico approvato] prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi.

ART. 3

OBBLIGHI DEL SOGGETTO CAPOFILA E DEI SOGGETTI PROPONENTI

1. Il Soggetto Capofila e ciascun Soggetto Proponente si obbligano a:
 - a) impegnarsi ad eseguire i Progetti nei tempi, modi e forme previste dai predetti atti e provvedimenti nonché dalla vigente normativa, in linea con le risultanze valutative di cui alla successiva Scheda dei costi e delle Agevolazioni, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali;
 - b) ove applicabile (soggetto privato), adoperarsi a collaborare ai fini del tempestivo svolgimento degli accertamenti previsti ai sensi del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. a cura delle competenti Autorità, e di relativa acquisizione da parte del MIUR. In particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. In caso di eventuale riscontro non favorevole da parte delle competenti Autorità, il MIUR provvederà all'immediata revoca delle agevolazioni concesse ai sensi delle predette disposizioni e dell'art. 13 del presente Disciplinare;
 - c) ove applicabile (soggetto privato), essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C. sia in caso di istanza di pagamento dell'anticipazione sia per le successive erogazioni;
 - d) produrre, mediante il Soggetto Capofila, entro 30 giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, la documentazione relativa alla singola spesa completa di avvenuta effettiva quietanza. Dopo le valutazioni di congruità e pertinenza e di ammissibilità amministrativa della documentazione prodotta, da parte degli esperti tecnico-scientifici e degli esperti economico-finanziari e nel rispetto dei termini di cui all'art. 16 del D.M. 593/2016, il MIUR con cadenza quadrimestrale effettua le erogazioni sulla base degli esiti delle valutazioni;
 - e) produrre, per il tramite del Soggetto Capofila, tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal MIUR;
 - f) comprovare - entro il termine massimo di 60 giorni dalla data stabilita per la conclusione delle Attività Progettuali e dei Progetti - l'avvenuto conseguimento di tutti gli obiettivi di ricerca previsti dai Capitolati Tecnici e la realizzazione dei Progetti, emettendo per il tramite del Soggetto Capofila, all'esperto tecnico-scientifico, all'esperto economico-finanziario, una relazione tecnica – unica per tutti i Partner di Progetto - relativa all'ultimo periodo di avanzamento e all'intero programma svolto, comprendente il rendiconto dei costi dell'ultimo periodo nel rispetto delle modalità indicate dal MIUR (la "Relazione Finale");



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- g) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 bis del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii produrre tempestivamente le dichiarazioni e gli aggiornamenti resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- h) consentire - anche per conto dei soggetti con i quali intercorrano rapporti di cointeressenza con i Partner dei Progetti (ad es. soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) - la verifica del corretto utilizzo dell'Agevolazione, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 15 del presente Disciplinare, sia tenendo una separata evidenza amministrativo-contabile delle spese sostenute per i Progetti, in conformità a quanto previsto dai Capitolati Tecnici;
- i) tenere a disposizione del MIUR, per ulteriori 5 anni dalla data dell'ultima erogazione sui Progetti, tutta la documentazione sopra indicata;
- j) comunicare, tramite il Soggetto Capofila, al MIUR l'assunzione di ogni decisione e/o delibera comportante eventuali modifiche societarie di ciascun soggetto della compagine (ad esempio, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, etc.), nonché ogni variazione degli organi amministrativi;
- k) rispettare la normativa applicabile in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- l) tenere specifica separata evidenza contabile desumibile da sistemi informatici che consentano di ottenere, in ogni momento, estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti i Progetti;
- m) garantire la massima pubblicità, opportunamente documentabile, dell'intervento comunitario così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente quanto a informazione e pubblicità relativamente alle responsabilità dei Partner dei Progetti, per gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, prevedendo, altresì, la predisposizione di appositi avvisi da pubblicare sul sito internet del MIUR, in sede di comunicazioni istituzionali del Soggetto Capofila, e l'alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR;
- n) partecipare a eventi divulgativi promossi dal MIUR ovvero a contribuire a pubblicazioni dello stesso;
- o) tenere presso il Soggetto Capofila indicato dalle parti copia di tutta la documentazione tecnica e contabile di cui al presente articolo.

ART. 4

MODALITA' E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'erogazione delle agevolazioni a valere sul fondo FISIR ha inizio dopo l'adempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 3, lettere b), c) e d).
2. Ciascuna erogazione, salvo la predetta anticipazione, sarà progressivamente disposta in relazione allo stato di realizzazione delle Attività Progettuali e alla tempestiva rendicontazione dei costi ritenuti ammissibili e delle spese effettivamente sostenute, quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, in base alle percentuali di intervento che saranno riportate nel Decreto di Concessione. Ai fini dell'Agevolazione, il MIUR adotta le proprie determinazioni conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
3. Il MIUR darà corso ad ogni erogazione a valere sul fondo FISIR nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1, lett.d) del presente disciplinare.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

4. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l'erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):
 - a) al permanere della piena capacità giuridica del Soggetto finanziato; qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al R.D. n. 267 del 16/3/1942 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. n. 270 del 8/7/1999 e successive modificazioni, il MIUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;
 - b) alla insussistenza di situazioni di morosità di cui al D.M. 593/2016;
 - c) al permanere, relativamente alla situazione economico-finanziaria del Soggetto finanziato del rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato nel rispetto di quanto previsto dell'art. 7 dell'Avviso; in caso di mancata rispondenza del suddetto parametro, l'erogazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema fornito dal MIUR (per il che vedasi il successivo art. 11).
5. Le erogazioni, ivi compresa quella in forma di anticipazione, sono disposte ai termini e alle condizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
6. Qualora venga accertato dal MIUR che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel successivo Decreto di Concessione ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili all'Agevolazione, il MIUR avrà diritto di operare un conguaglio portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, i Soggetti Partner dei Progetti dovranno restituire, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MIUR, l'accertata eccedenza, maggiorata ove previsto degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.
7. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede al recupero delle somme erogate attraverso:
 - a) il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b) la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
8. Ciascuna erogazione, comprese quelle a titolo di anticipazione, resta incondizionatamente subordinata all'effettiva attribuzione di disponibilità delle risorse a valere sul (FISR) .

ART. 5 EVENTUALI ANTICIPAZIONI

1. All'atto della decretazione di concessione dell'agevolazione e previa sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del Disciplinare il Soggetto Capofila, in nome e per conto dei Soggetti Beneficiari, munito della prevista documentazione ai fini dell'erogazione, può chiedere un'anticipazione per un importo pari al 50 % della quota di Agevolazione concessa, a valere sul Fondo FISR.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni richieste dal Soggetto Beneficiario privato, le stesse devono essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

ART. 6

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI

1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il Soggetto Capofila è obbligato a darne tempestiva comunicazione al MIUR, il quale procederà per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque consentite esclusivamente qualora intervengano tra i Soggetti Beneficiari del Progetto.
2. Nella fase di valutazione ex ante dei Progetti, è consentita la variazione non rilevante dei Progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20% del valore dei progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento.
3. Nella fase di valutazione in itinere dei Progetti, l'esperto tecnico-scientifico può valutare la rimodulazione dei progetti medesimi per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
4. Il MIUR, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato.

ART. 7

EVENTUALE RESTITUZIONE

1. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme di rispettiva pertinenza percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e dal Disciplinare ed, in particolare, secondo quanto stabilito al precedente art. 4 e nel successivo art. 13 per il caso di revoca dell'Agevolazione.
2. Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora, aumentato di cinque (5) punti percentuali.

ART. 8

INCUMULABILITA'

1. Ciascun Soggetto Beneficiario dichiara di non godere, a fronte dei Progetti di cui alle Premesse, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici regionali, nazionali e si impegna a comunicare, per il tramite del Soggetto Capofila, al MIUR eventuali future richieste e/o ottenimenti di finanziamenti a valere sulle spese dei medesimi Progetti, per i provvedimenti che il MIUR intenderà adottare.

ART. 9

RISULTATI DELLA RICERCA

1. Ciascun Soggetto Beneficiario è proprietario dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell'ambito dei Progetti di cui alle Premesse e si impegna a promuovere, consentire ovvero attuare industrialmente i



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

risultati dei Progetti prioritariamente in territorio comunitario; in difetto il MIUR avrà facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art.13.

2. Ai fini delle migliori attività di eventuale utilizzo e sfruttamento, si riconosce la facoltà del/i Soggetto/i Beneficiario/i di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti Beneficiari. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 3.

ART. 10 PRIVILEGIO GENERALE

1. I crediti nascenti dall'erogazione dell'Agevolazione di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile.

ART. 11 GARANZIE

1. Qualora, prima di ogni singola erogazione, ad eccezione dell'anticipazione, la verifica di cui all'art. 4 comma 4 lettera c) del presente Disciplinare dia esito negativo, l'erogazione (ad eccezione dell'erogazione a saldo) dovrà essere assistita da apposita garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema approvato dal MIUR, nei limiti della quota spettante al Soggetto che non rispetta il parametro; tale garanzia dovrà rimanere ferma ed efficace fino alla verifica conclusiva del corretto svolgimento dei Progetti. In mancanza, sarà facoltà del MIUR, anche su indicazione dell'esperto economico-finanziario, di revocare - in tutto o in parte - l'intera Agevolazione con le conseguenze di cui all'art. 13.

ART. 12 INTERRUZIONE

1. Nei casi di interruzione dei Progetti, per cause non imputabili al/i Soggetto/i Beneficiario/i, il MIUR, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà al/i Soggetto/i Beneficiario/i, l'Agevolazione spettante, commisurata ai costi da ciascuno sostenuti e risultati ammissibili.
2. Nel caso in cui il/i Soggetto/i Beneficiario/i abbia/no usufruito di un'anticipazione, l'importo dell'Agevolazione spettante, sulla base dei costi ammissibili, verrà computato in detrazione fino all'assorbimento ed estinzione dell'anticipazione. L'eventuale importo dell'anticipazione erogato al/i Soggetto/i Beneficiario/i e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell'interruzione dovrà essere rimborsato.

ART. 13 REVOCA

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del MIUR, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
 - a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l'apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- b) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- c) mancata realizzazione dei Progetti o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai Progetti di ricerca e dai Capitolati Tecnici, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio dei Progetti nei termini indicati dall'*Avviso*; mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'*Avviso* per la realizzazione dei Progetti; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;
2. Nei casi di morosità del Soggetto Beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il MIUR procede con una richiesta di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro 30 giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il MIUR si riserva l'adozione dei più opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Qualora i Progetti siano conclusi, il MIUR dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione. Qualora i Progetti siano in corso, il MIUR dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
 3. Le agevolazioni sono altresì revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del MIUR, nei casi di procedure concorsuali di cui all'art. 15 del D.M. 593/2016.
 4. Il MIUR, in presenza di cause di interruzione della ricerca per motivi tecnici, può avvalersi dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del Soggetto Beneficiario. In tale caso il Soggetto Beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.
 5. In caso di revoca dell'Agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

ART. 14 SURROGAZIONE E REGRESSO

1. Ciascun Soggetto Beneficiario rinuncia ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del MIUR, il diritto di surrogazione e/o il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente Disciplinare e/o per precedenti Agevolazioni altrimenti concesse, assunte e/o garantite fino a che il MIUR non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio), derivante sia dal presente che dai precedenti contratti e/o disciplinari stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del MIUR, di qualunque provenienza.

ART. 15 CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, il MIUR può disporre controlli e ispezioni direttamente o indirettamente. In particolare l'esperto economico-finanziario e/o l'esperto tecnico Scientifico, potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con i Progetti.
2. Compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, l'esperto economico finanziario e/o l'esperto tecnico-scientifico manterranno la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Beneficiario/i circa notizie e/o dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/dai Soggetto/i Beneficiario/i.

3. Il/Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai predetti soggetti, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant'altro necessario.
4. Al fine di consentire anche tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, il/ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria allo scopo. Verifiche e controlli *in loco* potranno essere altresì effettuati da funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.

ART. 16

OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI

1. Qualunque contestazione e/o eccezione sia mossa dal/i Soggetto/i Beneficiario/i e/o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento e/o fondare la pretesa per sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal/dai Soggetto/i Beneficiario/i con il presente Disciplinare.

ART. 17

NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale con particolare riferimento alla disciplina in tema di agevolazioni alla Ricerca industriale di cui al D.M. 593/2016;
2. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
3. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto inoltre ad applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento.
4. Qualora venissero applicate al/ai Soggetto/i Beneficiario /i sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell'art. 36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii., e/o dal D.Lgs. dell'11 aprile 2006, n. 198) il MIUR avrà facoltà di revocare l'Agevolazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano tutte le Leggi e i Regolamenti di fonte comunitaria e nazionale ed altri provvedimenti applicabili.

ART. 18

ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell'attuazione dei Progetti, per ogni comunicazione, ciascun Soggetto Partner di Progetto elegge domicilio presso il luogo indicato nell'Atto di Obbligo di accettazione del Disciplinare dal Soggetto Capofila.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

ART. 19 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 20 SPESE E ONERI

1. Le spese del Disciplinare, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che il MIUR dovesse sostenere, in dipendenza del presente atto e/o della sua esecuzione e/o estinzione, sono interamente a carico del/dei Soggetto/i Beneficiario/i, in via solidale, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al MIUR di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art.13.
2. Le somme eventualmente dovute dal/i Soggetto/i Beneficiario/i al MIUR, per effetto del presente Disciplinare, saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo del/i Soggetto/i Beneficiario/i.
3. Il Disciplinare e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento e alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973, n. 601.

Il Soggetto Capofila
(firma per accettazione)

Allegare :

- 1) Procura speciale notarile di cui all'art.3, comma 5 dell'Avviso.